



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

ORDINANZA SINDACALE N. 64 DEL 19 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. - INTEGRAZIONE -

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 63 del 18 settembre 2020 avente ad oggetto: "Misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", di cui si riporta integralmente il dispositivo:

1) *Ogni cittadino, quando esce dalla propria abitazione e si trova in un luogo pubblico, deve **obbligatoriamente** indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto - prodotte, in materiale multistrato, idonea a fornire una adeguata barriera per la protezione del naso e della bocca), salvo situazioni in cui è previsto l'utilizzo di mascherine con protezione di livello superiore (particolari luoghi di lavoro sensibili). La mascherina, inoltre, deve essere sempre utilizzata in ambienti chiusi, nei luoghi aperti al pubblico o in luoghi in cui si incontrano persone.*

2) *L'utilizzo dei guanti in caso di contatto con prodotti o macchinari all'interno di un esercizio commerciale o di attività produttive.*

RITENUTO che, per mero errore materiale, non è stata prevista la sanzione pecuniaria di cui all'art. 7/bis comma 1/bis del TUEL n. 267 /2000;

RITENUTO di dover integrare la suddetta Ordinanza Sindacale;

RITENUTA pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 50 D.lgs 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare, in caso di emergenza sanitaria, ordinanze contingibili e urgenti;

per quanto sopra esposto;

ORDINA

1) *Ogni cittadino, quando esce dalla propria abitazione e si trova in un luogo pubblico, deve **obbligatoriamente** indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto - prodotte, in materiale multistrato, idonea a fornire una adeguata barriera per la protezione del naso e della bocca), salvo situazioni in cui è previsto l'utilizzo di mascherine con protezione di livello superiore (particolari luoghi di lavoro sensibili). La mascherina, inoltre, deve essere sempre utilizzata in ambienti chiusi, nei luoghi aperti al pubblico o in luoghi in cui si incontrano persone.*

2) *L'utilizzo dei guanti in caso di contatto con prodotti o macchinari all'interno di un esercizio commerciale o di attività produttive.*

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis - comma 1/bis del TUEL 267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ed ogni ulteriore provvedimento e sanzione previsto dalla normativa vigente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

- 1) la trasmissione, via pec, della presente Ordinanza alla Prefettura di Latina; all'Azienda A.S.L. di Latina -Dipartimento di Prevenzione UOC SISP;
- 2) la trasmissione, via pec, della presente Ordinanza, per l'esecuzione e controllo a:
 - Comando Polizia Locale;
 - Comando Carabinieri di Formia;
 - Commissario di P.S. di Formia;
 - Compagnia Guardia di Finanza di Formia;
 - Ufficio Locale Marittimo di Formia;
- 3) la pubblicazione in Albo Pretorio on line del Comune di Formia nonché in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.
- 4) la diffusione con ogni mezzo, radiofonico, stampa e social media, per la più ampia e completa informazione alla popolazione.

Dalla Residenza Municipale, 19 settembre 2020



IL SINDACO

Dott.ssa Paola Villa